



CONVENZIONE

Per il recupero stragiudiziale degli importi relativi agli esborsi inerenti le assenze dal lavoro dei dipendenti determinate da responsabilità imputabile ad un terzo.

Data di invio convenzione: 15/09/2016

TRA

I.I.S. LUCA PACIOLO Codice Ministeriale RMIS048005 Codice Fiscale 97197900588 nella persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore Prof. COSIMASTEFANIAELENA CHIMIENTI

E

la società Scuola Services Class srl, con sede legale in Milano – Via Petrella 8, - nella persona dei suoi legali rappresentanti Giorgio De Flaviis ed Edoardo Zucca, domiciliata per la carica presso la sede suddetta.

PREMESSO

- Che la scuola può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 8, art.7 del D.P.R. 275/99, Regolamento dell'Autonomia Scolastica;
- Che è fatto obbligo al Dirigente Scolastico di effettuare una tempestiva diffida di messa in mora, in nome e per conto del M.I.U.R., in relazione alle assenze dal lavoro dei dipendenti determinate da responsabilità imputabile ad un terzo, per il recupero di tutte le relative somme pagate;
- Che il danno del quale si richiede il risarcimento dovrà comprendere la retribuzione del dipendente (eventualmente maggiorata dell'ulteriore costo affrontato per il pagamento di lavoro straordinario sostenuto per compensare l'assenza del dipendente), nonché i contributi previdenziali e assicurativi obbligatoriamente versati durante il periodo di assenza del lavoratore; su tale importo dovranno essere calcolati gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, maturati con decorrenza dal primo giorno di assenza fino al saldo;
- Che la società Scuola Services Class srl da anni segue le dinamiche assicurative del mondo scuola e si presta ad agire in qualità di «Patrocinatore Stragiudiziale ai sensi e per gli effetti della Legge 4/2013» e si è proposta per operare per conto dell'Istituto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'incarico e prestazioni

L'Istituto affida alla Società Scuola Services Class srl, l'incarico del recupero stragiudiziale dei danni subiti dall'Amministrazione Scolastica medesima a causa dell'assenza dal posto di lavoro di un proprio dipendente.

Art. 2 - Compensi

Tutta l'attività svolta dalla Scuola Services Class srl, in relazione al presente incarico professionale, è totalmente gratuito e non comporta per l'Amministrazione Scolastica alcun onere né presente né futuro per compensi o rimborsi, né spese a qualsiasi titolo.

Art. 3 - Durata dell'incarico

La presente convenzione decorre dal ricevimento della stessa debitamente sottoscritta dal Dirigente Scolastico *pro tempore* da parte di Scuola Services Class srl. La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento, dopo il primo anno, con un mese di preavviso, da entrambe le parti.

Per data di ricevimento si intende il momento di ricevimento del fax o della mail o dell'apposizione di timbro da parte di Scuola Services Class srl in caso di trasmissione a mezzo posta.


Sarà cura di Scuola Services Class srl dare tempestiva notizia scritta di avvenuta ricezione della convenzione firmata.

Art. 4 - Inadempienze

L'Amministrazione Scolastica si impegna a trasmettere i conteggi relativi alle somme da recuperare non appena in suo possesso.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Dirigente Scolastico



Scuola Services Class S.r.l.


Scuola Services Class s.r.l.

Via Petrella, 8 - 20124 (MI) - P.iva: 08317520966 - REA Milano 2017448 - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Tel: 02.86.88.22.33 - Fax: 02.86.88.20.75 - Mail: info@scuolaservicesclass.it